COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione*):

Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. (1221) . . . 279

PRESIDENTE 279, 281
DE VITA FRANCESCO 280, 281
CACCIATORE 281, 282
GRIFONE 281
MAGNO MICHELE 281
PUGLIESE 281
FRANZO 281
TRUZZI 281
DE LEONARDIS 281, 282

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (1567) 282

PRESIDENTE 282, 283, 284
DE LEONARDIS, *Relatore* 282
CACCIATORE 283
PUGLIESE 283
DE VITA FRANCESCO 283
GRIFONE 283
SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 283

PAG.

Proposta di legge (*Discussione*):

TOZZI CONDIVI: Estensione alle zone collinari delle provvidenze previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 25 luglio 1952, n. 991, per la costruzione di laghetti montani è conseguenti opere di irrigazione e di fertirrigazione. (763) 284

PRESIDENTE 284, 285
TOZZI CONDIVI 284, 285
VALORI 284
MICELI 285
MONTE 285

Votazione segreta:

PRESIDENTE 285

La seduta comincia alle 9,30.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme interpretative del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100 e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti (1221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative del regolamento legislativo ap-

provato con il decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, e successive modificazioni, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti ».

In assenza del relatore, onorevole Aimi, illustrerò io stesso il provvedimento al nostro esame. Esso mira a sanzionare in maniera definitiva le espropriazioni che sono state fatte dall'Opera nazionale per i combattenti, in applicazione della legge che regola l'ordinamento e le funzioni dell'Opera stessa. Prima di entrare nel vivo della mia esposizione, desidero dar lettura dell'articolo 14 del regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100: « L'Opera nazionale può chiedere il trasferimento in sua proprietà di immobili a chiunque appartengano quando siano soggetti ad obblighi di bonifica o appaiano suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie od utilizzazioni industriali strettamente attinenti all'attività agraria dell'Opera, ovvero occorrano per la costruzione di borgate rurali o di centri di colonizzazione. Essa può chiedere inoltre l'assegnazione in enfiteusi o l'affitto a lungo termine dei beni rustici appartenti allo Stato o ad altri enti pubblici, quando l'utilizzazione dei beni medesimi serva all'adempimento dei suoi fini ».

In sostanza, l'Opera nazionale per i combattenti può chiedere l'espropriazione o il trasferimento di immobili quando siano suscettibili di trasformazione.

Una recente giurisprudenza ha interpretato questo articolo 14 in senso restrittivo, nel senso che l'Opera, nel proporre una espropriazione, deve indicare con esattezza le opere che potrebbero essere compiute sul fondo da espropriare. La stessa giurisprudenza ha ritenuto che, se nella esecuzione di queste opere non si dia rigorosa attuazione al piano predisposto in sede di espropriazione, l'espropriazione stessa deve essere annullata e i fondi retrocessi al proprietario espropriato.

È da rilevare, infatti, che spesso la destinazione del fondo è diversa da quella indicata nel decreto di espropriazione, pur raggiungendosi sempre la finalità dell'Opera.

Per evitare che si chieda la retrocessione di questi fondi, è stato proposto il disegno di legge oggi al nostro esame, il quale, all'articolo 1, dispone che i beni immobili trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti ai termini degli articoli 14 e seguenti del regolamento legislativo approvato con decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, non possono essere retrocessi, qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche se con varianti rispetto al relativo piano originario. Come si vede, è una norma molto esplicita.

L'articolo 2, invece, stabilisce che, agli effetti contemplati nel quarto comma dell'articolo 17 del predetto regolamento legislativo, per « richiesta » deve intendersi l'istanza che l'Opera nazionale combattenti propone a seguito della decisione del collegio centrale arbitrale, per ottenere l'emanazione del decreto del Capo dello Stato che trasferisce in proprietà dell'Opera stessa gli immobili oggetto della espropriazione.

La giurisprudenza ha ritenuto che questo termine debba decorrere dalla data della domanda di espropriazione anziché da quella della domanda che l'Opera inoltra per ottenere il decreto di trasferimento dei beni dopo la decisione del collegio arbitrale. Il quarto comma dell'articolo 17 del regio decreto-legge più volte citato così recita: « Il decreto reale di espropriazione è emanato entro il termine di 120 giorni dalla presentazione della richiesta. La mancata emanazione entro tale termine equivale al rigetto della richiesta medesima ».

Poiché, in base alla esperienza, pare che, se questo termine lo si facesse decorrere dalla data della presentazione della domanda al collegio centrale i termini non sarebbero sufficienti, con l'articolo 2 da me letto viene proposto che questo termine si faccia decorrere dalla data della domanda che l'Opera inoltra dopo la decisione del collegio arbitrale sulla espropriazione.

Questa è la sostanza del provvedimento, che raccomando all'approvazione della Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE VITA FRANCESCO. In linea di massima sono d'accordo sul disegno di legge, però vorrei un chiarimento, poiché dalla relazione ho ricavato l'impressione che si vogliano perseguire dei fini non contemplati negli articoli. Si dice nella relazione che la retrocedibilità dei terreni deve essere esclusa, sempreché « sia stata comunque attuata la trasformazione fondiaria dei terreni stessi ». L'articolo 1, invece, esclude la retrocessione « qualora la trasformazione fondiaria sia stata eseguita, anche con varianti, rispetto al relativo piano originario ». Ora, io vorrei chiedere che cosa avviene nel caso che la trasformazione non sia avvenuta completamente. La norma dell'articolo 1 è precisa, ma dalla relazione ho ricavato l'impressione che si voglia

evitare la retrocessione anche nel caso in cui il piano di trasformazione non sia stato integralmente attuato.

CACCIATORE. Concordo con l'osservazione dell'onorevole De Vita e desidero aggiungere un'altra osservazione. Infatti, mentre nel titolo del disegno di legge si parla di norme interpretative di leggi precedenti, gli articoli di questo provvedimento contengono una norma nuova. Questo fatto crea un problema per il passato, perché è evidente che le norma nuova serve soltanto per l'avvenire. Anzi, con questa nuova norma noi diamo la possibilità e la giustificazione per la richiesta di nuove retrocessioni.

GRIFONE. Devo ricordare che all'esame della nostra Commissione è stata assegnata anche una proposta di legge d'iniziativa del collega Barontini e di altri, n. 1600, riguardante anch'essa modifiche alla legge e al regolamento per l'amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti. Purtroppo, ancora una volta si è verificato l'inconveniente che è stato tanto frequentemente lamentato: ancora una volta l'ordine del giorno dei nostri lavori è stato compilato con criteri del tutto occasionali e il nostro Presidente si è dimenticato della esistenza della proposta di legge da me ricordata, che pure tratta la stessa materia del provvedimento sottoposto oggi al nostro esame. È, questo, un problema di merito che abbiamo tante volte sollevato chiedendo il rispetto della norma che stabilisce l'abbinamento della discussione di due provvedimenti che trattino materia analoga; purtroppo dobbiamo continuamente constatare come le proposte dovute all'iniziativa parlamentare siano tenute in posizione subalterna rispetto a quelle dovute all'iniziativa governativa.

Pertanto, prima di entrare nel merito della discussione, vorrei pregare il Presidente di rinviare la discussione per abbinarla a quella sulla proposta di legge Barontini ed altri.

PRESIDENTE. Il disegno di legge al nostro esame tratta una materia molto più limitata rispetto alla proposta di legge Barontini ed altri; quest'ultima, d'altra parte, ci è stata assegnata in sede referente mentre il disegno di legge risulta a noi assegnato in sede legislativa. Pertanto ritengo che sia opportuno discutere oggi il disegno di legge, riservandoci l'esame della proposta di legge Barontini ed altri in un'altra seduta. Desidero ancora sottolineare che la materia trattata nella proposta di legge Barontini a differenza del limitato provvedimento governativo è molto vasta e richiede lo studio approfondito di leggi e regolamenti che dovrebbero essere modificati.

MAGNO MICHELE. Mi associo ai rilievi formulati dall'onorevole Grifone. Chiedo formalmente che sia rinviato l'esame di questo disegno di legge e che sia assegnata alla nostra Commissione in sede legislativa la proposta di legge Barontini ed altri perché si proceda alla discussione abbinata dei due provvedimenti.

GRIFONE. Sottolineo la fondatezza della richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Magno.

Desidero far presente che, oltre tutto, la nostra Commissione non è pronta ad affrontare questa discussione perché è mancato il tempo di studiare il disegno di legge; d'altra parte manca anche il relatore. Mi pare, poi, che non sia neanche pervenuto il parere della IV Commissione.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il parere della IV Commissione, essendo scaduti i termini regolamentari, deve intendersi che la Commissione stessa abbia rinunciato ad esprimere il suo parere.

PUGLIESE. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di non insistere sulla proposta di rinvio, trattandosi di un provvedimento che non richiede un esame approfondito.

FRANZO. Fermo il principio che non si può abbinare la discussione dei due provvedimenti, per le ragioni dette dal Presidente, proporrei un rinvio puro e semplice del disegno di legge.

CACCIATORE. Mi associo alla richiesta di rinvio, pregando il Presidente della Commissione di chiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in sede legislativa alla nostra Commissione della proposta di legge Barontini ed altri.

DE VITA FRANCESCO. Non entro nel merito delle questioni sollevate ma desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla opportunità di discutere il disegno di legge al nostro esame ed approvarlo, sia pure con emendamenti, poiché esso risolve una questione molto importante non soltanto per l'Opera nazionale combattenti ma anche per un gran numero di coltivatori.

TRUZZI. Se alcuni colleghi ritengono di trarre profitto da un rinvio, al fine di poter avere maggiori elementi di giudizio, non vedo quali ostacoli possono essere frapposti al rinvio stesso.

DE LEONARDIS. Devo far presente agli onorevoli colleghi che una nuova e recente sentenza della magistratura si è espressa in senso difforme da quelle sentenze che avevano

sollecitato l'elaborazione del disegno di legge. Precisamente, per quanto riguarda il primo articolo, da parte della Corte di cassazione si è avuta una sentenza, ormai superata da una sentenza successiva, nella quale si riconfermava che, qualora la trasformazione dei terreni espropriati non avvenisse in un determinato periodo di tempo e a norma del piano originario, l'espropriazione doveva ritenersi annullata con l'obbligo per l'Opera nazionale combattenti di restituire i terreni al prezzo corrente. Naturalmente, molte controversie sorsero allorché le corti di merito cominciarono a stabilire intorno a questa materia, al punto che la stessa Opera nazionale per i combattenti sollecitò l'emanazione di un provvedimento per chiarire questa situazione così fluida ed incerta.

Altrettanto fluida ed incerta è stata ed è tuttora la situazione che l'articolo 2 del disegno di legge vuole regolare. In proposito, vi è stata anche una giurisprudenza del Consiglio di Stato che prevede la decorrenza del termine di assegnazione dei terreni espropriati non dal giorno della presentazione della domanda presso il collegio centrale arbitrale, ma dal giorno della presa di possesso, da parte dell'Opera nazionale combattenti, dei terreni chiesti in espropriazione.

In precedenza, infatti, il termine dei 120 giorni decorreva dalla data della presentazione della domanda presso il collegio centrale e risultava insufficiente alla preparazione degli atti necessari; di modo che più volte le iniziative venivano a cadere.

Di qui è sorta la necessità di dare alla norma una interpretazione meno restrittiva.

Altra questione è, invece, quella relativa alla attualità di questo organismo, nel senso di stabilire se i fini perseguiti in questo campo dall'Opera nazionale per i combattenti siano stati assorbiti dallo Stato. Ma è, evidentemente, una questione di molto più vasta portata, che esorbita dai limiti tanto modesti ma tuttavia tanto importanti di questo provvedimento.

A questo proposito, debbo far rilevare che l'approvazione di questo disegno di legge non pregiudica affatto la discussione della proposta di legge Barontini; e pertanto anch'io ne sollecito l'approvazione.

CACCIATORE. Ma per le retrocessioni esiste sempre il pericolo!

DE LEONARDIS. Le sentenze sono ormai passate in giudicato! E d'altra parte la retrocessione non è facile ad ottenersi perché il proprietario, per poter riottenere il terreno, non solo deve pagare il valore attuale ma deve indennizzare per tutte quelle trasformazioni che nel frattempo sono state effettuate; e, poiché nella massima parte si tratta di reddituari, non sempre costoro si trovano nella possibilità di far fronte a tali impegni. Perciò, anche le sentenze intervenute non hanno alcun valore pratico, a causa della impossibilità dei proprietari a far fronte a tante spese. Ad ogni modo, questo provvedimento riguarda l'avvenire e non il passato.

CACCIATORE. Però può sempre verificarsi il caso di un ex proprietario al quale venga in mente di chiedere la retrocessione a qualsiasi costo!

DE LEONARDIS. Una legge retroattiva non può infirmare una sentenza passata in giudicato!

PRESIDENTE. Poiché la Commissione mi sembra orientata verso l'accoglimento della proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Magno, se non vi sono osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari (1567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Il relatore, onorevole De Leonardis, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, la nostra Commissione si è recentemente occupata di modifiche alla legge fondamentale del 1925 per la repressione delle frodi nella preparazione dei prodotti di uso agrario. Quella legge prevede le modalità per reprimere le frodi e dà agli agenti incaricati la possibilità di accedere ai luoghi di preparazione e lavorazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario in ogni tempo. Col disegno di legge recentemente approvato è stata accordata agli agenti incaricati dai Ministeri la facoltà di prelevare i campioni dei predetti prodotti e sostanze senza che sia necessaria la presenza della forza pubblica.

Senonché, nell'approvare quel provvedimento, non abbiamo previsto una norma che estendesse alle ore notturne la possibilità di effettuare sopraluoghi e visite nei locali dove si detengono i prodotti o le sostanze citati; allo stato attuale, per poter effettuare un sopraluogo nelle ore notturne, è necessaria una

autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Purtroppo, il tempo necessario per ottenere la citata autorizzazione è il più delle volte sufficiente per portare a termine una sofisticazione, della quale poi assai difficilmente potrebbe trovarsi traccia all'analisi chimica. Basti pensare che, per ottenere la totale inversione del saccarosio, sono sufficienti 15 minuti ad una temperatura di 70 gradi centigradi, mentre basta un sol minuto se l'operazione avviene ad una temperatura di 100 gradi centigradi.

Di qui la necessità di modificare l'articolo 95 del regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 15 ottobre 1925, al fine di concedere agli agenti la facoltà di accedere anche nelle ore notturne nei locali dove si detengono i prodotti e le sostanze di cui ci occupiamo e prelevare anche i campioni.

Poiché si tratta di dare maggiore efficacia alla regolamentazione della repressione delle frodi, penso che la Commissione non abbia difficoltà ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CACCIATORE. Il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge, al quale io però vorrei proporre un emendamento aggiuntivo che certamente darà più efficacia alla norma. L'articolo unico parla, infatti, di « prelievo dei campioni dei prodotti ivi esistenti », lasciando dubbi sull'interpretazione della norma stessa, perché non è chiaro che sia possibile il prelievo dei prodotti non ancora sofisticati o solo quello dei prodotti già sofisticati. Perciò per eliminare ogni dubbio sull'interpretazione, proporrei di aggiungere le parole « delle sostanze e » dopo le parole « dei campioni ».

PUGLIESE Sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento Cacciatore che mi pare necessario.

PRESIDENTE. Allora è bene che sia specificato anche in questo provvedimento.

DE VITA FRANCESCO. Non sono contrario a questo disegno di legge e perciò lo voterò. Debbo tuttavia fare le mie più ampie riserve sulla sua efficacia.

I metodi di cui si servono i sofisticatori raggiungono effetti che non lasciano tracce; come ha ricordato il relatore, si arriva alla trasformazione del saccarosio in glucosio in un sol minuto e l'accertamento di questa trasformazione è quanto mai difficile. Forse, con la chimica non ufficiale si può anche arrivare ad individuare l'immissione di sostanze estranee nel vino, ma certamente con i metodi e le analisi ufficiali non ci si arriva.

Perciò, a mio avviso, il problema non può essere risolto mediante una semplice approvazione di questo provvedimento. È tutta la materia che deve essere disciplinata,e in tutti i sensi. Come è noto, abbiamo dei depositi fiduciari, cioè abbiamo degli stabilimenti enologici che hanno in deposito dello zucchero per la fabbricazione di marsala, vermut ed altri prodotti. Questo zucchero, per gli scopi da me ricordati, è dato con facilitazioni fiscali. Ebbene, questo zucchero viene usato per fini diversi, perché evidentemente gli organi addetti alla sorveglianza non controllano a dovere l'uso che ne viene fatto !

Lo stesso avviene per quanto riguarda l'alcool destinato alla preparazione di determinati prodotti e che viene immesso nei magazzini fiduciari con agevolazioni sull'imposta di fabbricazione.

È tutta una situazione molto difficile. Lo zucchero circola liberamente; in alcuni centri enologici arrivano navi intere cariche di zucchero; ebbene, dove va a finire questo zucchero ? Evidentemente è più facile controllare la circolazione di questi prodotti fermentescibili che l'impiego che ne vien fatto presumibilmente nelle cantine, dal momento che a 100 gradi di temperatura l'inversione del saccarosio in glucosio avviene con una rapidità sorprendente !

È per queste ragioni che ritengo che l'efficacia di questo provvedimento sarà molto limitata.

GRIFONE. Non si può essere contrari allo spirito di questo disegno di legge, però non si possono condividere le perplessità manifestate dall'onorevole De Vita.

Per altro, considerata la gravità di questo problema, che tanto allarme ha destato e continua a destare nell'opinione pubblica, la Commissione non può non esprimere un voto perché l'intero problema venga quanto prima affrontato con impegno maggiore di quanto non lo sia stato e non lo sia con provvedimenti del genere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero innanzi tutto rispondere all'onorevole Grifone, ripetendo ciò che dissi nella seduta del 9 ottobre, quando approvammo un altro disegno di legge riguardante la repressione delle frodi. In quella occasione assicurai gli onorevoli commissari che presso il mio Ministero si trovava, in avanzata fase di studio, un provvedimento

riguardante il settore delle sofisticazioni e delle frodi, provvedimento che affrontava il problema in maniera completa. Naturalmente, la predisposizione di un provvedimento di così ampia portata è stata necessariamente lenta e complessa, anche a causa della divergenza di opinione soprattutto per quanto riguarda gli strumenti effettivi per la repressione delle frodi e la possibilità di accertamento delle frodi stesse. Comunque, questo studio è stato portato a compimento.

Tuttavia, nell'attesa di affrontare il problema nel suo aspetto generale, si è ritenuto indispensabile rimuovere almeno alcune di quelle cause che rendono attualmente scarsamente applicabili persino le norme in vigore. Una di queste difficoltà è stata superata con l'approvazione dell'ultimo disegno di legge più volte ricordato in questa discussione, un'altra difficoltà, non meno lieve, ci accingiamo a superare oggi con l'approvazione di questo disegno di legge.

Credo che altre delucidazioni siano superflue perché mi pare che tutta la Commissione sia orientata favorevolmente. Mi dichiaro inoltre favorevole, a nome del Governo, all'accoglimento dell'emendamento proposto dall'onorevole Cacciatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« I funzionari ed agenti di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facoltà di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'articolo 95 del regolamento d'esecuzione, approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per effettuare il prelievo dei campioni dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo ».

L'onorevole Cacciatore ha proposto di aggiungere le parole « delle sostanze e » dopo le parole « dei campioni ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'intero articolo unico così modificato.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: Estensione alle zone collinari delle provvidenze previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 25 luglio 1959, n. 991, per la costruzione di laghetti montani e conseguenti opere di irrigazione e di fertirrigazione (763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Estensione alle zone collinari delle provvidenze previste dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949, e 25 luglio 1952, n. 991, per costruzioni di laghetti montani e conseguenti opere di irrigazione e di fertirrigazione ».

In assenza del relatore, onorevole Sangalli, il proponente stesso illustrerà la sua proposta di legge.

TOZZI CONDIVI. Non ho bisogno di ricordare alla Commissione quale utilità abbiano avuto per la nostra agricoltura i laghetti montani e collinari. È necessario, però, che io ricordi come per i laghetti montani esistano determinate facilitazioni che non sono tuttavia estesi ai laghetti collinari, perché questi ultimi rientrano soltanto nel campo del miglioramento agrario in generale e quindi beneficiano di provvidenze di gran lunga meno importanti.

Questa disparità di trattamento viene giustificata col fatto che i laghetti montani si trovano tutti in zone depresse. Ma è evidente che se si chiede la costruzione di un laghetto in collina la causa è dovuta alla mancanza d'acqua in quella zona. È altrettanto evidente, di conseguenza, che quella zona deve essere considerata ugualmente depressa. Inoltre, mentre un laghetto montano dà un certo reddito, in dipendenza della temperatura che è quella che è, sulle colline della dorsale appenninica la situazione è molto diversa, a causa del terreno generalmente argilloso.

La mia proposta tende, appunto, ad estendere alle zone argillose della dorsale appenninica, quelle stesse facilitazioni che sono state disposte per la costruzione dei laghetti montani. Debbo precisare che la mia iniziativa è dovuta anche ad analogo suggerimento che mi è stato dato dal Ministero dell'agricoltura, al quale io sottoposi tempo fa il problema.

Invito pertanto la Commissione ad approvare la mia proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VALORI. Chiedo all'onorevole Tozzi Condivi se la stessa legge che egli cita, la legge

n. 949 del 1952 non preveda già dei contributi per la costruzioni di laghetti collinari.

TOZZI CONDIVI. Sì, ma si tratta di contributi notevolmente inferiori a quelli accordati per la costruzione di laghetti montani.

MICELI. Però, oltre ai contributi, mi risulta che c'è anche un premio, per cui viene sempre assicurata la copertura della spesa nella misura dell'80 per cento. Questo avviene certamente in tutto il meridione.

TOZZI CONDIVI. Sì, perché lì opera la Cassa per il Mezzogiorno. La mia proposta di legge si riferisce invece a tutto l'Appennino.

MONTE. Io mi preoccupo che, allargando troppo la sfera di incidenza della legge, non si generi confusione e non si finisca per non dare il contributo a chi veramente ne avrebbe diritto.

PRESIDENTE. Poiché il problema esige un attento studio, se non vi sono osservazioni, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Sull'ordine dei lavori.

DE VITA FRANCESCO. È stato presentato un disegno di legge riguardante l'abolizione graduale dell'imposta di consumo sul vino. La presentazione di questo disegno di legge, come era prevedibile, ha appesantito la situazione del mercato vinicolo, perché nei depositi all'ingrosso il vino rimane in giacenza in attesa dell'approvazione di questo provvedimento, che consentirà il risparmio di circa 10-20 lire di dazio al litro. Mi risulta che il Ministero delle finanze ha già richiamato, con una circolare, l'attenzione dei comuni su questo fenomeno.

Pertanto, a evitare il permanere di una situazione stagnante in tutto il mercato vinicolo vorrei sollecitare la discussione e l'approvazione di questo disegno di legge per quanto compete alla nostra commissione che dovrà probabilmente esprimere il suo parere in merito.

CACCIATORE. Sollecito di nuovo la Presidenza della Commissione perché voglia inserire all'ordine del giorno dei nostri lavori la mia proposta di legge sulla proroga dei contratti agrari.

PRESIDENTE. Assicuro all'onorevole Cacciatore che la sua proposta di legge sarà inserita all'ordine del giorno della prossima seduta, e all'onorevole De Vita che terrò debito conto della sua richiesta per quanto attiene alla competenza della nostra Commissione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1567):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Avolio, Cacciatore, Cattani, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, De Leonardis, De Vita Francesco, Ferrari Francesco, Franzo Renzo, Germani, Grifone, Magno Michele, Miceli, Monte, Principe, Pugliese, Schiavon, Sodano, Speciale, Stella, Truzzi, Valori e Vetrone.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI